

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dal dott. Raimondo Genco e dall'avv. Cesare San Mauro, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 21 Ottobre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO MARCO CAMPESE, CALCIATORE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA' S.S. GUALDO S.R.L.-.**

Con atto in data 26/9/05, trasmesso alla F.I.G.C. il 30/9/2005 e notificato alla scrivente Commissione il 5/10/2005, l'U.P.A. deferiva alla scrivente Commissione l'atleta Marco Campese, tesserato all'epoca dei fatti per la società S.S. Gualdo, riscontrato positivo per la presenza di Betametasona nel campione biologico prelevatogli per il controllo antidoping disposto al termine della gara Gualdo-Fano in data 5 giugno 2005.

Il Campese era stato sospeso in via cautelare dall'attività agonistica con decorrenza 8 luglio 2005 con provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di Lega Professionisti Serie C; aveva quindi rinunciato a chiedere le analisi di revisione con nota del 13 luglio 2005 e successivamente aveva proposto, in data 23 luglio 2005, atto di appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare. Detto ricorso era stato respinto in data primo agosto 2005 dalla Commissione d' Appello Federale.

Successivamente, in sede di audizione in merito alla positività riscontrata l'atleta dichiarava che il venerdì precedente la gara aveva avuto una crisi di rinite allergica, che si era pertanto rivolto al medico sociale dott. Paolo Fiore, che gli aveva prescritto una fiala di Bentelan. Dichiarava di essersi recato presso la farmacia di fiducia per acquistare una scatola di Bentelan fiale e di essere tornato presso la sala medica ove gli era stata praticata dal massaggiatore una iniezione intramuscolo. Riferiva inoltre di aver fatto notare al medico sociale che sulla confezione vi era apposto un bollino rosso che caratterizza i farmaci doping e di essere stato rassicurato dal

medico sociale circa le autorizzazioni sull'uso del farmaco.

Il dott. Paolo Fiore confermava le dichiarazioni rese dal calciatore, precisando che la somministrazione del farmaco era avvenuta nella serata del 27 maggio 2005 e che nella gara del 29 maggio, precedente a quella in relazione alla quale era stato prelevato il campione di urina, l'atleta Campese era stato sottoposto a controllo antidoping con esito negativo.

Il dott. Fiore dichiarava poi di aver ritenuto la situazione clinica come patologia da dichiarare preventivamente, ma di aver deciso di affrontare la situazione al momento della gara, avendo effettuato un'unica somministrazione di Bentelan.

In data 5 agosto 2005 la procura chiedeva alla FMSI di acquisire presso il Laboratorio Antidoping di Colonia copia del report analitico relativo alle analisi effettuate sul campione prelevato all'atleta in questione e, rilevato che la positività riscontrata, a suo dire, non poteva essere ricondotta alla sola iniezione di Bentelan dichiarata, in quanto a distanza di dieci giorni dalla somministrazione di una fiala intramuscolo, non sarebbe possibile rintracciare nelle urine del soggetto quantità significative di Betametasone quali quelle riscontrate a carico dell'atleta, deferiva quest'ultimo alla scrivente Commissione per l'applicazione della sanzione di mesi sei di sospensione dall'attività agonistica prevista all' art. 19.3 del vigente regolamento in quanto il Betametasone rientra tra le sostanze specifiche dopanti.

Resiste il sig. Campese, a mezzo del proprio difensore, avv. Silvia Abbo, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, improcedibilità o nullità del procedimento per violazione dell'art. 17 comma 3 della vigente normativa antidoping.

Nel merito rileva che la somministrazione del farmaco sarebbe stata effettuata per mero uso terapeutico e non per incrementare la prestazione sportiva e comunque sotto prescrizione medica, con conseguente eventuale responsabilità dei fatti in capo all'equipe medica del Gualdo ed assenza di colpa del Campese.

All'odierna riunione sono presenti :

- per L'Ufficio di Procura Antidoping l'avv. Micheli che conclude il suo intervento ribadendo la richiesta di riconoscimento della responsabilità del Campese con applicazione della sanzione di mesi sei di squalifica;

- il calciatore Marco Campese, assistito dagli avvocati Silvia Abbo e Alessandro Calcagno. Quest'ultimo dopo aver ribadito la linea difensiva esposta nella memoria, conclude richiedendo:

preliminarmente l'improcedibilità del deferimento in quanto l'odierna riunione risulta fissata oltre i termini perentori previsti dall'art. 17.4 del regolamento antidoping;

in via principale il proscioglimento del Campese per assenza di colpa e comportamento in buona fede;

in primo subordine il riconoscimento di responsabilità per la violazione dei soli obblighi formali previsti dal regolamento E.F.T. non sanzionata dal regolamento antidoping e quindi rientrante nel principio sanzionatorio dell'art.1 comma 1 del C.G.S. con applicazione di una squalifica non superiore ai due mesi già scontati in via cautelare;

in secondo subordine il riconoscimento della non punibilità in applicazione dell'art. 19.5.1 del regolamento antidoping.

Ritiene la Commissione che nessuna delle richieste formulate dal deferito sia meritevole di apprezzamento.

Si rileva preliminarmente che il terzo comma dell'art. 17.4 del regolamento dell'attività antidoping prevedendo che:

“Ove il regolamento federale di giustizia preveda in primo grado il contraddittorio in udienza, la stessa deve essere fissata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla data di notifica degli atti dell'istruttoria da parte dell'U.P.A., con preavviso agli interessati di almeno sette giorni. Eventuali memorie depositate all'Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte.”

intende porre un principio di celerità del procedimento indicando un termine entro il quale l'organo giudicante debba fissare la conseguente udienza, appunto entro il ventesimo giorno dalla notifica degli atti dell'istruttoria.

Appare fuori di dubbio, a parere della Commissione, che la decorrenza del termine vada individuata dal giorno della notifica (da parte dell'U.P.A. per il tramite della F.I.G.C.) degli atti all'organo cui è demandato il giudizio: nel caso in esame gli atti risultano pervenuti a questa Commissione in data 5/10/2005, pertanto l'odierna riunione risulta fissata nei termini indicati dalla richiamata norma.

A parte ogni considerazione sulla natura del termine in esame (presumibilmente ordinatoria più che perentoria), ogni altra interpretazione porterebbe alla inaccettabile conseguenza di un termine che decorre all'insaputa del suo destinatario, con l'ulteriore onere di preavviso di almeno sette giorni.

Passando all'esame nel merito, la Commissione ritiene che dagli atti sottoposti alla propria valutazione risulti ampiamente comprovata la responsabilità del calciatore Marco Campese per gli addebiti contestati. Le risultanze dell'indagine scientifica tendono ad escludere la tesi difensiva della somministrazione saltuaria a scopo terapeutico, accreditando invece un uso non giustificato di sostanze vietate.

Procedendo alla quantificazione della conseguente sanzione, appare equa quella richiesta dall'U.P.A. di mesi sei di sospensione: pertanto, considerando già scontati i due mesi di sospensione cautelare, la Commissione commina al calciatore Marco Campese la sospensione dall'attività agonistica a tutto il 21 febbraio 2006.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere al calciatore Marco Campese (A.C. Forlì S.r.l.) la squalifica di mesi sei da scontarsi al netto della sospensione cautelare.

IL PRESIDENTE  
F.to Not. Pasquale Marino  
””

**Publicato in Firenze il 27 Ottobre 2005**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli